



CITTA' DI SOLOFRA

(PROVINCIA DI AVELLINO)

----- 0 -----

P.zza S. MICHELE

C.F. 00091910646

Tel. (0825) 581185

C.A.P. 83029

Fax (0825)532494

Ord. n° 148 del 27/12/2011

Prot. n° 21622 del 27/12/2011

OGGETTO: Orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di altre attività che provvedono alla vendita diretta al consumatore finale - ANNO 2012

IL COMANDANTE

VISTO che occorre procedere alla determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali per l'anno 2012;

VISTO il titolo IV "Orari di vendita" del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 "direttiva in materia di distribuzione commerciale" ed, in particolare, l'art. 19 relativo agli orari di vendita;

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 114/98 che attribuisce ai Comuni il potere di emanare criteri per la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco competenza generale in materia di coordinamento degli orari;

SENTITO il parere dell'Associazione Commercianti Solofrani (A.C.S.), della Confcommercio, delle Organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, giuste convocazioni prot. n. 18699, n. 19903, n. 20096/2011, e verbali degli incontri del 10 novembre e 1° dicembre 2011;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi del decreto sindacale n. 13 del 09/05/2011 e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

ART. 1- LIMITE MASSIMO DI APERTURA

1) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, settore alimentare e non alimentare, possono restare aperti al pubblico dalle **ore 7,00 alle ore 22,00**.

2) Nel rispetto di tale fascia massima l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, non superando comunque **il limite massimo delle 13 ore giornaliere**.

ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1) Sulla scorta dei principi di ampia liberalizzazione e flessibilità, in tutto il territorio comunale è abolito l'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale, pertanto, resta la facoltà di chiusura della mezza giornata infrasettimanale nei seguenti giorni:

- gli esercenti del **settore alimentare** possono osservare, quale turno di riposo infrasettimanale, il **giovedì pomeriggio**;

- gli esercenti del **settore non alimentare** possono osservare, quale turno di riposo infrasettimanale, il **lunedì mattina**;

- gli **esercenti specializzati** nella vendita di materiale da costruzione, testi scolastici, ferramenta, colori e vernici, ferri e prodotti siderurgici, beni strumentali per l'industria, il commercio,

l'artigianato e l'agricoltura, cicli, motocicli e motoveicoli, carbone e legna, macchine e attrezzature per ufficio, ricambi e accessori auto, utensili, apparecchi idrotermici e sanitari, apparecchi elettronici, materiale elettrico ed industriale, cartoleria, vetri, prodotti chimici, fiori, piante e articoli da giardinaggio, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale possono osservare quale turno di riposo infrasettimanale, **il sabato pomeriggio**;

ART. 3 - DEROGHE AL DIVIETO DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA VENDITE STRAORDINARIE

1) Nel mese di dicembre, fino alle festività del 06 gennaio 2013, tutti gli operatori possono restare aperti la domenica e i giorni festivi.

2) Le otto domeniche o festività (oltre a quelle di dicembre) in cui si può derogare all'obbligo di chiusura, ai sensi dell'art. 11, comma 5 D.Lgs. 114/98, le stesse saranno utilizzate dagli esercenti con l'apertura della seconda domenica dei seguenti mesi:

12 febbraio , 11 marzo, 13 maggio, 8 luglio, 12 agosto, 9 settembre, 14 ottobre, 11 novembre. Gli esercenti che hanno già usufruito della deroga in giorni festivi o domeniche, ricadenti dal 1° gennaio 2012 fino alla data di notifica della presente ordinanza, eccetto il 6 gennaio 2012, non potranno usufruire delle domeniche utili all'apertura individuate nella seconda domenica dei mesi sopra citati.

Nel caso in cui un esercente ha l'esigenza di restare aperto per particolari motivi personali o dell'attività in delle domeniche che non siano la seconda di ogni mese individuata, può fare richiesta a questi uffici, chiedendo il cambio del festivo.

Inoltre il Comune, come da accordi stabiliti con gli operatori del commercio, sin da ora autorizza l'apertura facoltativa nei giorni di domenica, festivi nazionali civili e/o ricorrenze locali infrasettimanali, al momento programmabili ed individuate nelle seguenti date:

- domenica delle Palme;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- tutti i festivi del mese di giugno (giugno solofrano) eccetto il 2° giugno;
- 29 settembre (sabato festa patronale);
- 1° novembre;
- tutti i festivi e le domeniche del mese di dicembre 2012.

Il Comune, per particolari esigenze e/o situazioni potrà disporre la possibilità di apertura in giorni domenicali e/o festivi diversi da quelli stabiliti al punto precedente, al momento non programmabili; in caso di festività, manifestazioni o ricorrenze a livello locale, determinanti un rilevante afflusso di persone nelle frazioni del territorio comunale, è data facoltà agli esercenti della frazione interessata di tenere aperti i propri esercizi in deroga al riposo domenicale e festivo.

Gli esercizi specializzati nella vendita di auto e motocicli, in occasione di iniziative promozionali a livello nazionale o locale, potranno restare aperti, senza ulteriori formalità, in deroga alla chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale per tutta la durata dell'iniziativa stessa.

3) In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 19, comma 3 L.R. 1/2000 e fermo restando eventuali disposizioni particolari per i Centri Storici e le altre zone di interesse pubblico o artistico, è obbligatoria la chiusura nei giorni di:

- 1 gennaio;
- domenica di Pasqua;
- 15 agosto (ferragosto);
- 25 dicembre;

- 26 dicembre.

4) Gli esercizi commerciali con attività miste devono osservare gli orari e la chiusura infrasettimanale previsti per l'attività prevalente; è sospesa la vendita degli altri articoli nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura della corrispondente categoria commerciale.

Agli esercizi commerciali con attività miste, che trattano in maniera esclusiva o prevalente gli articoli di cui all'art. 13, comma 1 del d.lgs. 114/1998 (rivendite di generi di monopolio, di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, etc.), non si applicano le disposizioni del titolo IV del d.lgs. 114/1998.

La domenica e nei giorni festivi è consentita la vendita di pasta fresca, di latticini freschi, di pesce fresco e di dolci freschi da parte degli esercizi di tipologie esclusive o comunque prevalente, nelle ore antimeridiane.

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno come di seguito individuate:

1) il primo giorno feriale antecedente l'Epifania per i saldi invernali (5 gennaio)

2) il primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi (7 luglio)

Le vendite straordinarie, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività, non possono essere effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione. L'effettuazione delle vendite promozionali deve essere preceduta da comunicazione al Comune di residenza dell'azienda, con lettera raccomandata in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita stessa ed hanno una durata massima di quattro settimane.

ART. 4 - SFERA DI APPLICAZIONE

La presente ordinanza si applica, oltre che agli esercizi di vicinato, alle medie e grandi strutture di vendita ed ai centri commerciali. Si applica inoltre:

- Agli artigiani iscritti all'albo ed agli industriali che provvedono alla vendita dei generi da loro direttamente prodotti;
- Produttori diretti che vendono i loro prodotti in locali commerciali specificamente destinati alla vendita.

Ai sensi dell'art. 26 L.R. 1/2000 le disposizioni della presente ordinanza, per quanto compatibili, si applicano alle attività di commercio su aree pubbliche.

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano:

- alle tipologie di attività previste dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 114/98;
- agli esercizi che provvedono in modo specializzato alla vendita di dolci, prodotti caseari e pesce fresco;
- alle attività artigianali di pizzeria e di produzione di pasta fresca che provvedono direttamente alla vendita sul luogo di produzione o in locali ad esso attigui;
- agli operatori per la vendita la dettaglio presenti nelle aree del territorio comunale che la Regione, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 L.R. n. 1/2000, dovesse individuare quali zone a prevalente economia turistica o ricche patrimonio artistico. In tal caso detti operatori dovranno rispettare le disposizioni che verranno all'uopo emanate.

ART. 5 - CARTELLA ORARIO

Ogni esercente è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un apposito cartello indicante l'orario effettivo di apertura al pubblico (art. 11, comma 3 D.Lgs. 114/98). Qualora l'esercente intenda variare l'orario indicato, è tenuto a darne comunicazione al pubblico mediante apposito avviso ben visibile.

ART. 6 - SANZIONI

In caso di inosservanza della presente ordinanza le sanzioni sono quelle previste dall'art. 22, comma 3, D. Lgs. 114/1998.

Come previsto dall'art. 22, comma 7 D. Lgs. 114/1998, autorità competente è il Sindaco cui pervengono anche i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzione di pagamento.

A norma dell'art. 3 quarto comma, della legge 241/90, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione della presente al Tribunale Amministrativo regionale di Salerno.

Il personale della polizia locale e le forze di polizia sono incaricati a vigilare sulla osservanza della presente ordinanza.

Solofra, 27.12.2011

Il Comandante
(cap. dott. Raffaele Immediata)

La presente ordinanza si invia a:

- **All'Associazione Commercianti Solofrani;**
- **Alla Con commercio - via De Renzi n. 28 - 83100 Avellino;**
- **Alla Confconsumatori (c/o C.I.S.A.L.) - via Circumvallazione, 54/h - 83100 Avellino;**
- **Alla Confesercenti - via D'Agostino - 83100 Avelino;**
- **All'Unione Consumatori - Avellino.**

Si notifica per i provvedimenti di competenza:

- **Al Comando Stazione Carabinieri - Via Fratta- 83029 Solofra;**
- **Al Comando Polizia Locale - Solofra;**
- **Alla Guardia di Finanza - Solofra.**

Le rimanenti vanno inviate:

- **All'Albo;**
- **Registro dell'Ordinanze;**
- **Agli dell'Ufficio Commercio.**